

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

48
(2019)

Più di lungo periodo e globale è, invece, l'uso di flessibilità e precarietà proposto da De Vito. E più accesa è la carica polemica nei confronti della « tradizione » (della storia del lavoro) che, ponendo al centro dell'attenzione i salariati e le loro organizzazioni, ha marginalizzato i « non salariati e coatti », escluso e rimosso quella storia degli 'altri', di *tutti* i lavoratori e le lavoratrici, che ora i *global labour historians* finalmente possono far emergere attraverso una « concettualizzazione alternativa » (pp. 155-156). Flessibilità e precarietà del lavoro sono così proiettate oltre « la vulgata » (che le vede come « un fenomeno recente, [...] conseguenza della 'globalizzazione neoliberista' »), oltre il rapporto lavorativo *standard* che « rappresenta un'anomalia storica nel capitalismo »⁽¹⁵⁾ per far emergere — contro la storia breve del lavoro — una storia lunga e 'vera', che mostra in controluce nel presente una « soggettività di classe [che oggi] rinvia alla solidarietà transnazionale dei lavoratori subalterni trasversalmente a tutti i rapporti di lavoro e gli status contrattuali » (p. 161).

La lettura affascina ma provoca in questo caso spaesamento. Colpisce in particolare il fatto che De Vito, pur animato da un impegno civico militante, non usi mai nel suo saggio le parole 'diritto' e 'diritti', come se fossero parole logoratesi nella piccola storia di un breve trentennio, singolarità anomale di lavoratori *standard*, sempre più povere di storia e di connessioni nella realtà del mondo globale, sempre più incapaci di offrire 'discorsi', speranze e diritti.

GIOVANNI CAZZETTA

Pour une nouvelle éducation juridique, Massimo Vogliotti (dir.), Paris, L'Harmattan, 2018, pp. 227.

Il volume curato da Massimo Vogliotti, in gran parte frutto di un colloquio omonimo, tenutosi a Parigi nel giugno 2015 all'*Institut d'Études Avancées*, riporta meritoriamente l'attenzione sul tema strategico dell'educazione giuridica. E lo fa in maniera originale, da un lato aprendo interessanti prospettive comparative, sino a lambire i problemi posti dal diffondersi del diritto globale, dall'altro mettendo al passo la questione delicatissima dell'identità del giurista con gli incombenti processi di trasformazione degli ordinamenti giuridici del presente.

⁽¹⁵⁾ De Vito (p. 127) riprende Marcel VAN DER LINDEN, *San Precario: A New Inspiration for Labor Historians*, in « Labor: Studies in Working-Class History of the Americas », 2014.

È lo stesso curatore, intanto, a ricordarci, in una intensa introduzione al volume (pp. 11-42), che la questione dell'educazione giuridica ha una lunga storia alle spalle, a partire — per limitarsi all'orizzonte contemporaneo — dall'inizio del XX secolo, in cui per la prima volta si avverte insistente il peso delle ristrettezze legalistiche che già spinge personaggi come Raymond Saleilles, François Gény, Léon Duguit ad immaginare un giurista diverso dall'abile tecnico in grado di maneggiare con maestria gli strumenti che la sapiente strategia codificatoria ha tradotto in una fitta rete sistematica di istituti giuridici. Già allora, una educazione giuridica tutta giocata in chiave positivistica iniziava ad apparire del tutto impari ai delicati compiti ermeneutici cui era chiamato il giurista investito dal rapido declino dello Stato di diritto ottocentesco e dall'altrettanto rapido complicarsi di un sistema di fonti del diritto rigidamente impostato sul monolitismo della legge.

Sortir du Néolithique, come intitola in un celebre saggio, nel 1957, il civilista e comparatista francese André Tunc, tuttavia, non solo non sarà né facile né rapido, ma non riuscirà a far approdare la questione dell'educazione giuridica, nel mondo di *civil law*, ad un risultato sicuro e convincente, coerente con il peso delle trasformazioni del Novecento giuridico.

Pochi progressi possono vantare, nel frattempo, le tecniche di insegnamento, se le « prediche dalla cattedra », tipiche di un metodo descrittivo di matrice prevalentemente dottrinale, stigmatizzate già da Vittorio Scialoja nel 1914, continuano ancora ad occupare un posto di rilievo e se anche oltralpe sono ancora le *stars des amphî* i docenti che monopolizzano il percorso formativo, riuscendo a calamitare nei grandi auditori il maggior numero di studenti. Il mix tra lezioni frontali e *travaux dirigés* introdotto sin dal 1954, ed oggetto di un'attenta riflessione comparata svolta in presa diretta da Walter Bigiavi, non ha impedito, neppure in Francia, che il livello della formazione giuridica scontasse notevoli difficoltà, oggetto nel volume di bilanci impietosi che denunciano, con inconsueta durezza, l'arcaismo disciplinare, l'isolamento pedagogico dalle altre scienze sociali, la pressoché totale sordità delle aule universitarie verso il mondo delle professioni e del diritto vivente e, non ultimo, lo spreco delle risorse umane e del denaro pubblico, causato dall'alto tasso di abbandoni e da una preparazione media largamente inferiore alle necessità del mercato delle professioni legali.

Che ci sia quindi bisogno di sperimentazioni coraggiose e di nuovi percorsi educativi, magari di eccellenza come quello avviato all'Università di Rennes — qui, ben illustrato nel contributo di Sylvain Soleil — non par dubbio. Ed il volume, in uno sguardo che spazia dalla Francia al Belgio, dal Lussemburgo al Canada francese, ne dà una opportuna illustrazione, segnalando un fervore di iniziative che dimostrano la crescente consapevolezza dei limiti del modello educativo tradizionale; la necessità delle aperture transnazionali e dello sguardo comparativo;

l'urgenza di un più intenso colloquio con il formante giurisprudenziale ed il metodo casistico, le cui profonde radici storiche sono efficacemente tratteggiate da Ferdinando Treggiari sulla scia di una tradizione perugina che rimonta all'indimenticata ricerca sulla *Educazione giuridica* promossa, negli anni Settanta, da Alessandro Giuliani e Nicola Picardi.

Al lettore dei *Quaderni* preme però segnalare anche quei contributi nei quali identità del giurista e questioni di educazione giuridica escono dallo stretto recinto della didattica e diventano una chiave di volta che abbraccia l'intima continuità con la ricerca, i meccanismi di circolazione del sapere ed il processo di comprensione dei mutamenti in atto.

Il merito particolare del volume consiste infatti nel fare della questione educativa una questione che non può essere confinata all'interno di qualche, pur meritorio, laboratorio didattico, ma che va invece necessariamente calibrata su di un obiettivo ed un progetto ad ampio spettro e di ampio respiro. Il richiamo *Pour une nouvelle éducation juridique* alimenta così un forum di discussione tra giuristi di diversi ambiti disciplinari, storici, filosofi, sociologi del diritto, che non solo condividono l'obiettivo di formare un giurista responsabile e non un mero possessore di tecniche, ma di formarlo attraverso una continua abitudine intellettuale a confrontarsi con le ragioni degli altri e delle altre esperienze giuridiche: attraverso, quindi, la consapevolezza della incidenza delle trasformazioni in atto, asse portante di una lunga fase di transizione ben lungi dall'essere terminata.

Il metodo tradizionale d'insegnamento non dimostra così soltanto le sue oggettive fragilità pedagogiche, denunciate sin dai primi decenni del Novecento, ma appare ormai l'ultima propaggine di un modello ottocentesco di ordine giuridico, a base strettamente nazionale e legislativa, che è già scomparso nei fatti.

L'Università di domani, per riprendere il celebre titolo progettuale, del 1923, di Piero Calamandrei e Giorgio Pasquali, dovrà tener conto di questi continui sommovimenti per formare giuristi responsabili e consapevoli. Giuristi — come ammonisce il bel saggio di François Ost — che dovranno dimostrarsi partecipi dei processi « de la supranationalisation et de la déterritorialisation » (p. 48), avvezzi al linguaggio multidisciplinare, abituati ad una « production de savoir sur le droit » (p. 50), che non può essere più affidata all'antico 'mandarinato' di una ormai evanescente dottrina, ma al concreto ed effettivo *ruling* dei grandi corpi giudiziari e amministrativi e, specialmente negli ambiti specialistici dell'arbitrato, delle prassi commerciali, delle telecomunicazioni, delle nuove tecnologie, alla produzione di sapere giuridico operata dalle grandi *Law Firms* internazionali.

Nell'immediato futuro, il « bon juriste » (p. 55) non potrà essere il tecnico meramente recettivo di un comando trasmesso dall'alto, sempre meno rilevante nel nuovo tessuto della legalità e dovrà impie-

gare doti di immaginazione, di fantasia, di colloquio con discipline altre che trascendano le rigide frontiere del diritto (Jacques Chevallier); dovrà essere l'interprete di una profonda « concorrenza di normatività » (p. 53), talvolta persino 'indistinta' (François Ost); dovrà essere formato attraverso una « *éducation juridique universaliste* » (p. 65) che abitui al relativismo e al pluralismo metodologico (Sabino Cassese).

È una sfida che anche gli storici del diritto devono accettare. Si tratta di una prospettiva già segnalata qualche anno fa dal Rapporto del *Wissenschaftsrat* sulle prospettive della *Legal Scholarship* in Germania, che quasi sorprendentemente — in un documento di stretta politica universitaria — riscopriva una sostanziale unità della scienza giuridica, fatta non solo di pubblico e di privato, di penale e di commerciale..., ma pure di *Grundlagenfächer*, di discipline teorico-fondative (storiche, filosofiche, di teoria generale, comparatistiche, sociologiche, politologiche...), esse stesse parte integrante della scienza giuridica, avvertite come indispensabili per la comprensione di un ordine giuridico, non più raffigurabile nella tranquillizzante stabilità codicistica e sottoposto ad un processo di trasformazione che investe i suoi stessi fondamenti.

Ed è appunto questa prospettiva che come storici dobbiamo intercettare, per rinfrescare, in un contesto non sempre favorevole, il colloquio tra storici e giuristi.

Lo potremmo intercettare, a mio avviso, sul piano didattico, attraverso una intensa comparazione verticale, isolando nei nostri corsi alcune tematiche di grande impatto: le tipologie statuali; i modelli costituzionali; la dinamica — sempre inarrestabile — delle fonti; le funzioni e i compiti pubblici; le autonomie dei privati; le forme di appropriazione e così via...

In una fase di accentuate, spesso vorticosi, trasformazioni, di intense circolazioni e di ibridazioni spesso imperscrutabili, in cui le ricorrenti ipoteche neo-pandettistiche denunciano quello che Pio Caroni, in un libro importante per queste tematiche, definiva « il naufragio della storicità », quel colloquio tra storia e diritto resta una preziosa ancora di salvataggio.

Abituare il giurista in formazione a sapere leggere solo il micro-fenomeno, la micro-fattispecie, aiuta a farne solo il modesto servitore del futuro padrone di turno.

Il giurista va al contrario liberato, spinto ad allargare il ventaglio delle possibilità, sollecitato ad immaginare alternative: quelle appunto che una ben impiegata comparazione verticale può davvero svelare.

« Se mirassimo a quest'ultimo tipo di giurista », ad un giurista, appunto, libero e responsabile — scriveva qualche anno fa Pietro Costa, in un volume della serie meritoriamente dedicata da Orlando Roselli e Vincenzo Cerulli Irelli all'*Osservatorio sulla formazione giuridica*, con parole che non saprei trovare di migliori — « potremmo sì confermare che la storia non serve a niente, ma potremmo aggiungere che è proprio la sua inutilità a renderla indispensabile ».

Anche questo è un modo, e probabilmente tra i più efficaci, attraverso il quale rendere più appetibili ed attraenti i corsi di giurisprudenza, nella profonda convinzione che il diritto, se indagato nella sua profonda ed ineliminabile storicità, continua a rappresentare uno dei principali e più efficaci strumenti di osservazione e di comprensione delle trasformazioni in corso.

BERNARDO SORDI

Lorenzo TANZINI, 1345. *La bancarotta di Firenze. Una storia di banchieri, fallimenti e finanza*, Roma, Salerno Editrice, 2018, pp. 170.

Marzo 1345. Una misteriosa combinazione celeste unisce Plutone a Giove. Come era già accaduto in tanti altri luoghi e momenti della storia dell'Occidente europeo, è il segno che qualcosa di clamoroso, forse di nefasto, sta per palesarsi.

I suggestivi calcoli astrologici riportati dal cronista Giovanni Villani costituiscono il punto di avvio della intricata vicenda che Lorenzo Tanzini racconta in questo volume. Così, le parole del cronista Villani imprinono la giusta carica di fascinazione ad uno zodiaco sfortunato che fa spiccare, fra gli eventi più drammatici di quel fatidico anno — le prime battaglie della Guerra dei Cent'anni, l'assassinio dell'erede al trono del Regno di Napoli Andrea d'Ungheria, le guerre tra cristiani e Turchi infedeli nel bacino del Mediterraneo, il propagarsi della piaga purulenta e mortifera della Peste Nera —, il più roboante tracollo finanziario che travolse Firenze e l'Europa intera durante gli ultimi sussulti del lungo tempo medievale: il fallimento delle compagnie bancarie dei Bardi e dei Peruzzi, generato dal rifiuto del re d'Inghilterra Edoardo III di restituire le somme che i banchieri fiorentini gli avevano prestato per finanziare le imprese belliche contro la Francia.

Ma «l'affaire inglese» non è che la crepa più dilatata di un edificio multilivello, dove i piani della politica e della finanza si incrociano pericolosamente (p. 15). Dentro questo tessuto unitario, questo grande contenitore, impreziosito e reso vivo, e vivace, dalle testimonianze di Villani e di altri cronisti fiorentini contemporanei, l'Autore intreccia abilmente due diversi motivi: quello privato e quello pubblico. Il risultato è un affresco che, per quanto dipinto con colori ricavati dal piccolo ma pur sempre privilegiato osservatorio fiorentino, prosegue, arricchendola di dati nuovi, una narrazione che, da tempo, suscita l'interesse e la riflessione di diversi specialisti di storia sia economica che giuridica: dagli studi di Umberto Santarelli e Francesco Migliorino sul fallimento e sui mercanti medievali; di Carlos Petit sulla fiducia mercantile; fino all'ampia storiografia economica sui banchi medievali e